



CITTA' DI COPERTINO

(Provincia di Lecce)

ORDINANZA n. 155 del 19-10-2018

Oggetto: ORDINANZA DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNANTE

Prot. n. 31784

IL SINDACO

Premesso che:

il Comune di Copertino è interessato della procedura d'infrazione della Commissione Europea ai sensi dell'art.3 della Direttiva 91/271/CEE, riguardante l'insufficiente grado di copertura della rete urbana di fognatura nera negli agglomerati cittadini;

gli Enti Regionali competenti per la suddetta procedura d'infrazione hanno definito che l'insufficiente grado di copertura della rete urbana di fognatura nera può essere dovuto, pur in presenza di una rete fognaria già realizzata, anche alla incompleta esecuzione degli allacciamenti alla fognatura stessa da parte degli utenti;

l'AQP ha in corso le progettazioni degli interventi finalizzati al superamento del contenzioso comunitario relativo agli agglomerati oggetto di procedura d'infrazione 2014/2059, ex art.3 della Direttiva 91/271;

lo smaltimento dei liquami, da parte degli utenti, attraverso sistemi fognari e depurativi non regolamentati, diversi dall'allacciamento alla fognatura pubblica, può essere causa di danno ambientale ed in particolare di inquinamento della falda acquifera, situazioni sanzionabili ai sensi delle normative vigenti anche penali;

il mancato allacciamento dell'utenza alla rete di fognatura nera pubblica è in contrasto anche con il Regolamento Regionale n.5 del 03.11.1989 – art.3 (Disciplina delle pubbliche fognature), il quale prevede che:

- “nelle zone già servite da pubblica fognatura gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili e/o produttivi devono essere allacciati alla stessa”;

- “nelle zone non ancora servite, gli scarichi esistenti devono essere allacciati alla pubblica fognatura entro un anno dalla attuazione della stessa”;

il mancato allacciamento degli scarichi alla rete di pubblica fognatura nera comunale, comporta il possibile perdurare di condizioni di rischio igienico-sanitario e di inquinamento della falda acquifera e contrasta con l'esigenza di migliorare la qualità ambientale del territorio;

il prezzo e le modalità di esecuzione degli allacciamenti fognari è attualmente regolamentato dal “Disciplinare Tecnico del Servizio di Allacciamento di cui all'art. 24 della Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia”, sottoscritto il 28/04/2005 tra l'ATO Puglia e l'Acquedotto Pugliese S.p.A.;

Rilevato che da tempo sono stati completati i lavori della rete pubblica di fognatura nera cittadina e che allo stato non tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato hanno provveduto ad allacciarsi;

Rilevato, altresì che:

- con Determinazione di settore n.951 del 17/9/2018 si è determinato a contrarre i lavori per la sistemazione di alcune strade interne dell'abitato I stralcio ;
- con Determinazione di settore n 1031 del 17/10/2018 si è determinato a contrarre i lavori per la sistemazione di via Sant'Angelo ;

Visto il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, in particolare l'art. 100 e seguenti;
Visto il D. Lgs. n.141 e la Legge Regionale n. 28 del 1999 che individuano in Acquedotto Pugliese S.p.A. (nel seguito AQP) il Soggetto Gestore unico del Servizio Idrico Integrato (nel seguito: S.I.I.) nei Comuni ricompresi nell'ATO Puglia fino al 31.12.2018;
Vista la Convenzione del 30.09.2002 sottoscritta dal Soggetto Gestore AQP con il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.e ii., con particolare riguardo all'art. 50 co. 5 che attribuisce al Sindaco il potere di emettere Ordinanza Contingibile ed Urgente a tutela della salute pubblica;
Vista la precedente Ordinanza n. 78 del 16/11/2009, con la quale si invitavano gli utenti ad allacciarsi alla pubblica fognatura ed a procedere alla contrattualizzazione con l'AQP per tale servizio e che, allo stato, non risulta che si sia ancora provveduto in merito nei termini stabiliti dalla stessa Ordinanza e che permangono, quindi, le criticità di cui alla sopracitata procedura di infrazione;
Vista la nota di sollecito da parte dell'Autorità Idrica Pugliese prot. n. 3226 del 28/08/2014, acquisita presso questa Amministrazione Comunale con prot. gen. n. 22489 del 29/08/2014;
Ritenuto di dover intervenire in merito;
Tutto ciò premesso e considerato, viste le vigenti disposizioni di legge;
Vista la precedente Ordinanza in materia n. 82 del 17.06.2016;

ORDINA

a tutti i proprietari di immobili ad uso civile e/o produttivo, ubicati nelle seguenti vie:

- 1. via Don Minzoni, via Martin Luther King, e via Saponaro – solo tratti adiacenti la scuola;**
- 2. Don Minzoni;**
- 3. via Spallanzani;**
- 4. via San Cosimo (fino a via Filippo Turati);**
- 5. via Marciano;**
- 6. via Isonzo,**
- 7. via Antonio Quarta fino all'imbocco di via IV Novembre;**
- 8. via Sant'Angelo**

su viabilità comunale servita dalla rete pubblica di fognatura nera in esercizio, i cui scarichi fognari provenienti dagli impianti interni non siano ancora allacciati a tale rete, di richiedere all'Acquedotto Pugliese S.p.A. l'esecuzione dell'allacciamento alla rete fognaria e la somministrazione del relativo servizio, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza;

1. di procedere alla sottoscrizione del relativo preventivo/contratto, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione dello stesso, che verrà inviato all'Acquedotto Pugliese dall'interessato della presente Ordinanza, ove l'allacciamento richiesto sia tecnicamente realizzabile, compatibile con le opere in esercizio, prevedendo altresì la facoltà di poter rateizzare il pagamento in 4 (quattro) rate trimestrali direttamente nelle fatture del S.I.I.;
2. di provvedere ad avvenuto ed attivato allacciamento alla rete fognante, per la dismissione dei sistemi esistenti di smaltimento delle acque reflue, all'occorrenza, se esistenti con lo svuotamento delle vasche di stoccaggio provvisorio, disinfestazione e riempimento delle stesse con materiale inerte litoide entro i successivi 30 giorni dalla data di allacciamento;

ai contravventori sono applicabili le sanzioni previste dell'art. 7-bis, comma 1-bis TUEL n. 267/2000 e s.m.i. nonché quelle previste dall'art. 133 d.lgs. 152/2006 e dalla legislazione regionale; l'Amministrazione Comunale, in ogni caso, si riserva il ricorso all'esercizio dei poteri sostitutivi e all'eventuale esecuzione degli allacciamenti in oggetto, in danno, a carico degli utenti che non abbiano ottemperato nei termini anzidetti.

SI DISPONE, ALTRESÌ, CHE

si provveda alla notifica della presente Ordinanza ai proprietari degli immobili non ancora allacciati nelle seguenti vie:

- 1. via Don Minzoni, via Martin Luther King, e via Saponaro – solo tratti adiacenti la scuola;**
- 2. Don Minzoni;**
- 3. via Spallanzani;**
- 4. via San Cosimo (fino a via Filippo Turati);**
- 5. via Marciano;**
- 6. via Isonzo,**
- 7. via Antonio Quarta fino all'imbocco di via IV Novembre;**
- 8. via sant'Angelo**

l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio di Polizia Municipale provvedano a far osservare quanto sopra disposto;

la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni naturali consecutivi e sul sito istituzionale del Comune;

gli utenti dovranno comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale l'avvenuta realizzazione dell'allacciamento fognario, onde prevenire successivi controlli ed eventuali contestazioni, ovvero irrogazione di sanzioni.

INFORMA CHE

il prezzo di esecuzione degli allacciamenti fognari è attualmente regolamentato dal "Disciplinare Tecnico del Servizio di Allacciamento di cui all'art.24 della Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato d'AMBITO Territoriale Ottimale per la gestione del Servizio Idrico Integrato (ATO Puglia) e l'Acquedotto Pugliese S.p.A.

COMUNICA CHE

contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (L. 6 dicembre 1971 n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199);

che il presente provvedimento vale anche come comunicazione ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, avvertendo che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Barbara Miglietta responsabile del Settore LLPP, cui i destinatari potranno rivolgersi nelle ore di apertura al pubblico al quale potranno presentare memorie scritte e documenti.

Dalla Sede Municipale 19/10/2018

IL SINDACO
F.to Prof.ssa Sandrina Schito